

N. 09789/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 13023/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13023 del 2014, proposto da:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, rappresentata e difesa dagli avv. \*\*\*\*\*, Rosalia Pacifico, con domicilio eletto presso \*\*\*\*\* in Roma, Via \*\*\*\*\*;

Contro

Ministero della Giustizia;

Per pagamento somme - esecuzione del giudicato - decreto emesso nel procedimento v.g. 54437/10 della Corte di appello di Roma -  
Sezione equa riparazione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1 – La parte ricorrente ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., per l'esecuzione del decreto emesso dalla Corte di appello di Roma - Sezione equa riparazione - nel procedimento v.g. 54437/10 meglio evidenziato in epigrafe, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a corrispondere una somma di denaro a titolo di equo indennizzo, oltre interessi legali come per legge.

2 - La stessa parte ricorrente riferisce di aver notificato il decreto, ormai divenuto definitivo per mancata impugnazione, al Ministero della Giustizia e che, tuttavia, l'amministrazione non ha adempiuto al titolo giudiziario di cui sopra provvedendo al dovuto pagamento.

3 – Con il ricorso si chiede pertanto che questo giudice amministrativo:

- ordini al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione del predetto titolo giudiziario;
- disponga, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, che a tanto provveda un commissario ad acta, a nome ed a spese dell'ente inadempiente;
- condanni l'amministrazione alle spese di lite del presente giudizio, con distrazione in favore del legale antistatario;

4 - Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio.

5 - Il Collegio, constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente, alla stregua della documentazione depositata in atti e non specificamente contraddetta dall'Amministrazione, accerta che la decisione giurisdizionale meglio indicata in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione, e pertanto deve accogliere il ricorso nei modi e nei limiti indicati.

6- In particolare, in relazione alla domanda principale, occorre ordinare che il Ministero della giustizia provveda a dare piena ed

integrale esecuzione alla medesima pronuncia e, per l'effetto, provveda alla corresponsione in favore di parte ricorrente degli importi dovuti in forza del titolo giudiziario, unitamente agli interessi di legge.

7 - Il Collegio deve altresì fissare il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa, o se anteriore dalla notifica a cura di parte, della presente sentenza per il pagamento degli importi dovuti alla stregua delle pregresse considerazioni, e nominare fin da ora, per l'ipotesi di inutile decorso del predetto termine, un commissario ad acta affinché provveda in nome ed a spese dell'Amministrazione inadempiente.

8 - Il predetto organo commissariale viene individuato dal Collegio nella persona del responsabile dell'Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della legge Pinto, l'onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.

9 - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della resistente amministrazione, in via equitativa come da dispositivo, considerando che a seguito di recenti riforme il vigente ordinamento non ammette tariffe professionali minime obbligatorie ed inderogabili, e tenendo anche conto del numero delle controversie sottoposte a scrutinio dall'odierna difesa e della loro identità e ripetitività.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, ordina al Ministero della giustizia di dare piena e integrale esecuzione al titolo giudiziario di cui in epigrafe, liquidando in favore della parte ricorrente tutti gli importi dovuti, unitamente agli interessi di legge, ai sensi di cui in motivazione.

Assegna a tali fini il termine di giorni trenta, dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Nomina fin da ora Commissario ad acta, per il caso di inutile decorso del predetto termine, il responsabile dell'Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del Tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze; affinché provveda entro l'ulteriore termine di giorni trenta.

Condanna, infine, il Ministero della giustizia al pagamento delle spese di causa in favore del difensore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € duecentocinquanta, a fronte della richiesta da questi formulata nell'atto introduttivo del giudizio secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 93 c.p.c .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)